DOCUMENTO DI ATTUAZIONE E SPECIFICAZIONE DEGLI INDIRIZZI GENERALI E DELLE DIRETTIVE DELLA COMMISSIONE DELL'INFORMAZIONE DELL'11 SETTEMBRE 2025 PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO NAZIONALE DEI CONTRATTI E DEGLI ACCORDI COLLETTIVI DI LAVORO

Delibera della Commissione dell'Informazione, 20 aprile 2026

(ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lett. d) e articolo 17, commi 1-3, Legge 30 dicembre 1986, n. 936; articoli 34 e 35, Regolamento degli organi, dell'organizzazione e delle procedure del CNEL)

Articolo 1 – Collocazione dei contratti collettivi di categoria (settore) nell'archivio e codice contratto

1. Ferma restando la misurazione del peso del singolo contratto sui dati delle divisioni Ateco di riferimento, la collocazione dei contratti nella sezione riservata ai «Contratti nazionali di settore vigenti o ultrattivi» avviene attraverso l'inserimento del testo contrattuale e della relativa scheda contratto dentro una delle ventidue sezioni Ateco così da facilitarne l'inquadramento e la reperibilità del contratto da parte degli utenti.
2. Una apposita sezione dell'archivio conterrà un «Documento riepilogativo dei testi depositati» organizzato per sezioni e divisioni Ateco così da rendere accessibile a studiosi, esperti e addetti ai lavori la base informativa per rilevare l'esatta collocazione nell'archivio dei contratti depositati sulla base dei dati derivanti dai flussi informativi Uniemens trasmessi da INPS.
3. Per essere imputato nel sotto-settore o nei setto-settori (divisione/i Ateco) coerente rispetto al campo di applicazione ovvero ai campi di applicazione dichiarati dalle parti stipulanti (e relativi codici Ateco) e verificati dalla Direzione generale competente, un contratto collettivo deve registrare, secondo i parametri normativi e pattizi in uso nel nostro sistema di relazioni industriali in materia di rappresentanza e di contrattazione collettiva, un sia pur limitato radicamento che viene così determinato:
   - i contratti riferiti a una sola divisione Ateco devono risultare applicati, secondo i dati Uniemens disponibili, ad almeno il 5% dei dipendenti standard della divisone Ateco a cui corrisponde il relativo campo di applicazione;
   - i contratti riferiti a più divisioni Ateco devono risultare applicati, secondo i dati Uniemens disponibili, ad almeno il 3% dei dipendenti standard in almeno una delle divisioni Ateco a cui corrisponde il relativo campo di applicazione;
4. Il numero di dipendenti standard è calcolato come il numero di dipendenti di ciascun contratto collettivo di categoria (settore) comunicato dall'INPS al CNEL rapportato al numero di divisioni Ateco coperte dal relativo campo di

applicazione contrattuale. Il numero di dipendenti standard coincide pertanto con il numero di dipendenti comunicato dall'INPS solo nel caso di CCNL con campo di applicazione concentrato sui codici Ateco della medesima divisione.

5. Sarà cura della Commissione dell'informazione attivare una interlocuzione istituzionale con INPS e ISTAT per valutare la possibilità tecnica, con riferimento ai contratti riferiti a più divisioni Ateco, di misurare con precisione il numero di dipendenti imputabili alla singola divisione Ateco.
6. In coerenza con la presunzione di equivalenza contrattuale di cui al Codice dei contratti pubblici, sono inseriti in una delle ventidue sezioni Ateco anche i contratti collettivi di categoria (settore), riferiti al medesimo settore di attività di contratti già collocati nella sezione dell'archivio riservata ai «Contratti nazionali di settore vigenti o ultrattivi», sottoscritti congiuntamente dalle medesime organizzazioni sindacali con organizzazioni datoriali diverse da quelle firmatarie del contratto collettivo di lavoro.
7. La Commissione dell'informazione, in conformità agli indirizzi e alle direttive generali approvate l'11 settembre 2025, potrà fornire ulteriori indicazioni alla Direzione generale competente per l'inserimento nella sezione dell'archivio riservata ai «Contratti nazionali di settore vigenti o ultrattivi», sulla base di criteri omogenei e uniformi, di ulteriori contratti nazionali di categoria (settore) in ragione della dimensione o tipologia d'impresa (cooperativa / artigiana) ovvero in ragione delle specificità o delle peculiari caratteristiche del singolo settore di attività.
8. I contratti aziendali di livello nazionale vengono collocati in una apposita sezione dell'archivio denominata «Contratti aziendali di livello nazionale». A questi contratti non viene assegnato il codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16-quater del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, in legge 11 settembre 2020, n. 120.
9. Per i contratti aziendali di livello nazionale già collocati in archivio, nella sezione dei «Contratti aziendali di livello nazionale», là dove sia stato assegnato un codice contratto questo viene conservato fino alla scadenza del testo

contrattuale e comunque fino a specifica determinazione della Commissione informazione.

Articolo 2 – Scheda contratto e Codice dei contratti pubblici

1. La predisposizione delle schede contratto di cui all'articolo 5, comma 4, degli indirizzi e alle direttive generali approvate l'11 settembre 2025, in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 35 del regolamento degli organi, dell'organizzazione e delle procedure del CNEL, avviene facendo puntuale e rigoroso riferimento alle voci retributive e normative indicate all'articolo 4 dell'allegato I.01 del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modifiche e integrazioni).
2. In attuazione dell'accordo interistituzionale del 18 giugno 2025 tra il l'Autorità Nazionale Anticorruzione e il CNEL, la Commissione dell'informazione procede alla formulazione di apposite schede contratto e note informative, anche comparate, finalizzate a fornire tutti gli elementi utili agli operatori e alle stazioni appaltanti rispetto all'applicazione della normativa contenuta nel Codice dei contratti pubblici in materia di equivalenza contrattuale.

Articolo 3 – Clausola di salvaguardia

1. In conformità agli indirizzi e alle direttive generali approvate l'11 settembre 2025, la Commissione dell'informazione valuterà, entro e non oltre il 31 ottobre 2026, di concerto con il Presidente del CNEL e il Segretario Generale, l'esito finale della nuova organizzazione dell'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro incentrata su sezioni e divisioni Ateco. Del processo di completa riorganizzazione dell'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro verrà data adeguata e preventiva informazione a tutti i consiglieri del CNEL in Assemblea.